

CONVENZIONE PER LA COLLABORAZIONE NELL'AMBITO DEL

MASTER UNIVERSITARIO DI I LIVELLO IN

TUTELA E GESTIONE DELLA RISORSA IDRICA

Anno accademico 2025-2026

TRA

Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali dell'Università Ca' Foscari Venezia, con sede legale in Dorsoduro 3246 e sede amministrativa in Dorsoduro 3484/D, 30123 Venezia, rappresentata dal Prof. Giovanni Maria Fara in qualità di Direttore, di seguito denominato "Dipartimento o Università"

E

Viveracqua S.c.ar.l., con sede legale in Via Monsignor Giacomo Gentilin 71, 37132 Verona, codice fiscale – P.IVA IT04042120230, qui rappresentata dall'Avv. Monica Manto, Presidente del Consiglio di Amministrazione e Legale rappresentante, di seguito denominata "Viveracqua" o "Ente Partner"

PREMESSO CHE

- l'art. 3, comma 9, del D.M. 22/10/2004 n. 270 stabilisce che "le università possono attivare, disciplinandoli nei regolamenti didattici di ateneo, corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea magistrale, alla conclusione dei quali sono rilasciati i master universitari di primo e di secondo livello";
- l'art. 8 della Legge n. 341/90 prevede che le Università possano avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici e privati per lo svolgimento di attività culturali e formative e l'art. 15, comma 5, del Regolamento didattico dell'Università Ca' Foscari Venezia prevede che: "i corsi di Master universitario possono essere attivati dall'Ateneo anche in collaborazione con enti esterni, pubblici o privati";
- nella gestione del Master in Tutela e gestione della risorsa idrica (di seguito anche "Master"), il Dipartimento e l'Università Ca' Foscari si avvalgono anche di Fondazione Università Ca' Foscari Venezia secondo quanto previsto all'art. 2, comma 5 e art. 8, comma 2 del Regolamento Master universitari e attività di lifelong learning dell'Ateneo; la Presidente della Fondazione è la Prof.ssa Tiziana Lippiello, Rettore dell'Università Ca' Foscari Venezia;
- il Master intende formare un/a professionista esperto/a per la tutela della risorsa idrica e per la gestione del ciclo idrico integrato, figura attualmente assente dall'ambito delle professioni giuridico-scientifiche e tecniche fornite dai tradizionali corsi di laurea e post lauream. Tale figura è in grado di affrontare situazioni complesse e conflittuali, di assumere decisioni gestionali corrette e di collocarle nel relativo contesto giuridico in una prospettiva interdisciplinare;
- il Master nasce in accordo con le più importanti realtà imprenditoriali del Veneto che si occupano della gestione del servizio idrico integrato, riunite nel Consorzio Viveracqua, e che intendono dare vita a un laboratorio permanente di studio, analisi e gestione delle numerose tematiche che coinvolgono sempre di più gli operatori del settore;
- il Master ha una durata annuale e prevede un'attività formativa di n. 300 ore di lezioni di didattica frontale e un minimo di 250 ore di stage (o project work) con possibilità, per gli/le studenti/esse

- che lavorano nell'ambito del settore idrico, di chiedere l'esonero dalla predetta attività di stage;
- le lezioni si tengono il venerdì, giornata intera, e il sabato, solo mattina, nell'arco di 6/7 mesi di didattica blended, ossia metà in presenza e metà da remoto con possibilità di implementare la didattica da remoto (la didattica relativa all'a.a. 2025/26 inizierà, indicativamente, a metà febbraio 2026 e continuerà fino al 30 giugno 2026 – con pausa luglio e agosto – proseguirà da settembre 2026 e termina a fine novembre 2026 anche con l'organizzazione di seminari e convegni);
 - il Master ha una retta pari a Euro 3.800,00, pagabile in due rate;
 - la retta del Master è deducibile fiscalmente in base alla singola posizione contributiva;
 - l'attivazione del Master è condizionata al raggiungimento di almeno 15 iscrizioni regolarmente perfezionate. Qualora non si raggiunga tale numero, il Master potrà essere comunque attivato a condizione che siano disponibili risorse integrative (es. contributi esterni, finanziamenti dedicati), che garantiscano la copertura dei costi e la sostenibilità del corso;
 - il Dipartimento e Viveracqua hanno entrambi interesse all'attivazione del Master, in quanto Viveracqua estende la propria attività allo studio e alla ricerca nei settori dell'ambiente, della tutela e salvaguardia della risorsa idrica nonché dell'economia e riconosce l'importanza della formazione avanzata in materia di tutela e gestione del bene "risorsa idrica";
 - Viveracqua, in ragione delle proprie finalità istituzionali e delle attività svolte, riconosce il valore del Master e ne condivide gli obiettivi formativi, ritenendo strategico sostenere percorsi di specializzazione destinati al proprio personale e/o a soggetti operanti nel settore; assume inoltre particolare importanza il rafforzamento della sinergia istituzionale con l'Università, al fine non solo di promuovere e diffondere la cultura ma anche di orientare e sostenere scelte professionali indirizzate all'acquisizione di conoscenze tecniche e specialistiche adeguate alle richieste del mercato del lavoro e funzionali a progettare, pianificare ed attuare attività nel campo della tutela e gestione della risorsa idrica;
 - sulla base delle attività svolte anche nell'ultimo anno accademico del Master e della richiesta di poter avviare un percorso condiviso tra i due Enti nella gestione della risorsa idrica, l'Università Ca' Foscari Venezia ha ribadito l'importanza della collaborazione con Viveracqua. Questo rapporto è stato caratterizzato, fin dall'inizio, dalla convergenza nell'affrontare i temi della gestione della risorsa idrica e dalla necessità di elevare in modo sensibile la formazione specialistica in materia, al fine di permettere un'evoluzione ed una migliore permeazione verso il settore idrico in generale;
 - Viveracqua ha programmato, nell'ambito delle proprie attività istituzionali e di formazione, lo stanziamento di un contributo pari a Euro 3.800,00 destinato a finanziare n. 1 contributo per la copertura totale della quota di iscrizione al Master, come previsto dall'Avviso di Selezione per l'ammissione ai Master universitari a.a. 2025/2026 emanato con Decreto della Rettore n. 387/2025 Prot. 0113557 del 30 aprile 2025 (d'ora in avanti "Bando unico di Ateneo")

TUTTO CIÒ PREMESSO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

L'individuazione delle parti, le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art. 2 – Oggetto della convenzione

La convenzione persegue la finalità di attivare un rapporto di collaborazione tra le parti, nell'ambito

delle tematiche di comune interesse e, in particolare, nell'ambito delle attività didattiche del Master e la sua sostenibilità.

Art. 3 – Impegni delle parti

Nell'ambito della convenzione in oggetto il Dipartimento, verificata la sostenibilità finanziaria del Master, si impegna a:

- attivare e gestire, anche tramite Ca' Foscari Challenge School e Fondazione Università Ca' Foscari Venezia, il Master universitario di I livello in "Tutela e gestione della risorsa idrica" per l'a.a. 2025/2026;
- riservare n. 12 iscrizioni a favore di dipendenti dei gestori soci di Viveracqua;
- assicurare la qualità scientifica e didattica del Master mediante il coordinamento scientifico del Prof. Marco Olivi e l'impiego dei docenti e del personale coinvolti;
- verificare i requisiti, secondo il Bando unico di Ateneo, dei/delle candidati/e destinatari/e della copertura del contributo di iscrizione da parte dell'Ente Partner;
- comunicare all'Ufficio Post Lauream di Ateneo il nominativo del/della candidato/a individuato/a per la copertura del contributo, al fine di consentire la loro pre-immatricolazione senza pagamento della quota di iscrizione, e contestualmente richiedere l'emissione della nota di debito nei confronti dell'Ente Partner per il relativo versamento;
- favorire la collaborazione con Viveracqua per l'organizzazione di seminari, testimonianze professionali e attività integrative utili al percorso formativo, compatibilmente con il calendario didattico del Master.

Nell'ambito della presente Convenzione, Viveracqua si impegna a:

- erogare all'Università Ca' Foscari Venezia un contributo economico pari a Euro 3.800,00 entro i termini indicati all'art. 6, destinato a finanziare n. 1 contributo di iscrizione al Master, secondo le modalità indicate dall'Ateneo;
- indicare i nominativi dei/delle propri/e dipendenti o di altri soggetti per i quali Viveracqua si impegna a coprire integralmente la quota di iscrizione al Master;
- promuovere la partecipazione al Master tra i/le propri/e dipendenti e/o collaboratori/trici nonché ai 12 consorziati Viveracqua mediante adeguata comunicazione interna e diffusione delle informazioni sul percorso formativo;
- collaborare con il Dipartimento nella realizzazione di iniziative integrative del percorso formativo (quali seminari, visite tecniche, testimonianze professionali), quando richiesto e compatibilmente con la disponibilità di Viveracqua;
- mettere a disposizione sedi, strutture o contatti professionali per lo svolgimento di attività di stage o project work, qualora coerenti con le finalità del Master e previo accordo tra le Parti.

Art. 4 – Durata della Convenzione

La presente Convenzione ha durata di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione da parte di entrambi i Contraenti e può essere espressamente rinnovata a seguito di accordo scritto tra le Parti.

È comunque fatto salvo l'obbligo dei Contraenti di portare a conclusione tutte le attività in essere al momento della scadenza.

Art. 5 - Responsabili

Il Dipartimento individua nel prof. Marco Olivi il Responsabile della presente Convenzione.

Viveracqua individua nell'Avv. Monica Manto la Responsabile della presente Convenzione.

Art. 6 – Modalità di erogazione del contributo di iscrizione al master

L'importo del contributo pari a Euro **3.800,00**, come definito all'art. 3, viene erogato in un'unica soluzione entro 30 (trenta) giorni dall'emissione della nota di debito che sarà predisposta dall'Ufficio Post Lauream dell'Ateneo successivamente alla pre-immatricolazioni dei/delle candidati/e.

Art. 7 – Proprietà dei risultati e loro pubblicazione

Le Parti concordano nelle seguenti definizioni:

Background: tutte le informazioni detenute dalle Parti prima dell'adesione alla presente Convenzione, nonché ogni bene immateriale protetto ai sensi della normativa nazionale, dell'Unione Europea e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale realizzati o comunque conseguiti da una Parte prima del periodo di efficacia della Convenzione.

Sideground: tutte le conoscenze, informazioni nonché ogni bene immateriale protetti ai sensi della normativa nazionale, dell'Unione Europea e internazionale in materia di proprietà intellettuale e industriale realizzati o comunque conseguiti da una Parte durante il periodo di efficacia della Convenzione, ma non in esecuzione della stessa anche se rientranti nel medesimo settore tecnico o scientifico oggetto della convenzione.

Foreground: tutti i risultati conseguiti in esecuzione della presente Convenzione.

Risultato: risultato dell'attività di ricerca potenzialmente atto a essere depositato/brevettato/registrato o altrimenti tutelato come diritto di proprietà intellettuale (es. opere scientifico-letterarie, software, banche dati, immagini fotografiche, informazioni e dati riservati, invenzioni, know-how, disegni e modelli, modelli di utilità, topografie di prodotti a semiconduttori, varietà vegetali, etc.).

Particolari Opere dell'Ingegno: Le opere consistenti in software, banche dati e disegni e modelli, così come definite dalla Legge sul Diritto d'Autore e dal CPI.

Risultati tutelabili: tutti i risultati derivanti dall'attività svolta in esecuzione del presente accordo suscettibili di formare oggetto di brevetto o di registrazione, e tutti i risultati consistenti in (o che contengano) Particolari Opere dell'Ingegno.

Ciascuna Parte rimane proprietaria del proprio background che sarà messo a disposizione dell'altra parte solamente ai fini dello svolgimento delle Ricerche e per il tempo strettamente necessario.

Ciascuna Parte è proprietaria del proprio Sideground.

Con riguardo al Foreground, le Parti convengono che la titolarità degli eventuali risultati di ricerca e sviluppo seguirà il criterio della natura e del grado di apporto ai progetti conferito dalle parti. Nel caso in cui entrambe le parti abbiano contribuito al conseguimento di tali risultati, esse saranno tenute a stipulare un apposito accordo per l'allocazione e i termini della comproprietà. In caso di risultati

tutelabili, tale accordo dovrà comunque prevedere la facoltà di ciascuna parte di ottenere una licenza esclusiva di utilizzo e/o di esercitare la prelazione all'acquisto nel caso in cui l'altra Parte decida di cedere la propria quota di titolarità risultati.

Resta salvo, in ogni caso, il diritto morale d'autore ai sensi della vigente legislazione in materia.

Ciascuna parte si impegna a dare completa e immediata informazione per iscritto all'altra Parte dei risultati conseguiti e potrà esprimere, sempre tramite comunicazione scritta, il proprio interesse alla loro brevettazione o registrazione. L'altra Parte dovrà rispondere entro 30 (trenta) giorni da tale comunicazione esprimendo a sua volta il proprio interesse alla brevettazione dei risultati. In caso di risposta negativa alla comunicazione, o in assenza di risposta entro il termine indicato, la Parte che ha manifestato il proprio interesse potrà brevettare o registrare a proprio nome e spese.

In caso di risultati brevettabili, qualora le Parti dovessero raggiungere un accordo per la cessione dell'una all'altra della quota di titolarità di un risultato brevettato e/o brevettabile, la Parte acquirente si impegna a richiedere alle autorità nazionali o internazionali presso le quali è stata depositata la domanda di brevetto la registrazione dell'acquisizione della piena titolarità della domanda di brevetto solo dopo la prima pubblicazione della stessa, sostenendo tutte le spese a ciò connesse.

L'Università si riserva il diritto di utilizzazione scientifica dei risultati e di pubblicarli a seguito di autorizzazione scritta da parte dell'Ente, la quale autorizzazione non potrà essere negata, salvo motivate e comprovate ragioni legate alla tutelabilità. In particolare: in caso di decisione da parte dell'Ente di depositare una domanda di brevetto, l'Università si impegna a posticipare l'eventuale pubblicazione avente a oggetto tali risultati brevettabili, per il tempo necessario al deposito della domanda di brevetto e comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni dal ricevimento degli esiti della verifica dei requisiti sostanziali per la brevettazione. L'Ente si adopererà per procedere alla verifica della brevettabilità, e alla stesura e al deposito del brevetto nel minor tempo possibile. Nel caso di pubblicazioni dovrà comunque essere indicato che i risultati sono stati conseguiti nell'ambito della collaborazione tra l'Università e l'Ente.

Art. 8 - Riservatezza

Si definiscono "Informazioni riservate" tutte le informazioni fornite in forma tangibile e non tangibile, tra le quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, atti, documenti, disegni, campioni di prodotto, dati, analisi, rapporti, studi, rappresentazioni grafiche, elaborati, valutazioni, relazioni relative alla tecnologia e a processi produttivi, modelli, tavole che siano comunicate dall'Ente o dall'Università (di seguito, ciascuna, "Parte Divulgante") all'Università o all'Ente (di seguito, ciascuna, "Parte Ricevente") nell'ambito delle attività oggetto del presente contratto, inclusi altresì i risultati, ed espressamente individuate come confidenziali/riservate. La natura riservata delle informazioni confidenziali dovrà essere evidenziata mediante indicazione dell'apposita dicitura "riservato", "confidenziale" o con simile legenda. Le informazioni riservate comunicate verbalmente, o acquisite visivamente, dovranno essere qualificate come tali per iscritto dalla Parte Divulgante prima che si concluda il colloquio/incontro nel corso del quale tali informazioni sono state veicolate dalla Parte Divulgante alla Parte Ricevente.

I responsabili dell'Università e dell'Ente indicati nel precedente art. 7 assumono il ruolo di referenti delle informazioni riservate e confidenziali.

Con la sottoscrizione della presente contratto la Parte Ricevente si impegna a mantenere la confidenzialità e a non divulgare a terzi il contenuto delle Informazioni Riservate senza la previa autorizzazione scritta della Parte Divulgante. La Parte Ricevente si impegna in ogni caso a trattare e proteggere le Informazioni Riservate con la massima diligenza possibile e, in ogni caso, ad applicare

tutte le misure che la Parte Ricevente adotta per trattare e proteggere le proprie informazioni riservate di uguale natura. Gli obblighi di confidenzialità stabiliti dal presente contratto dovranno essere rispettati dalla Parte Ricevente per il periodo di 5 (cinque) anni dalla data in cui ciascuna delle Informazioni Riservate viene comunicata alla Parte Ricevente.

Resta inteso che non saranno considerate Informazioni Riservate le informazioni che:

- siano di pubblico dominio al momento della loro rivelazione o lo diventino in seguito a condizione che ciò non derivi dall'inadempimento degli obblighi di confidenzialità della Parte ricevente;
- siano note alla Parte Ricevente prima della loro rivelazione o siano acquisite o sviluppate in modo indipendente dalla Parte Ricevente o dal proprio personale, inclusi i borsisti, stagisti e dottorandi;
- sia previsto che debbano essere rivelate per effetto di legge o per ordine dell'autorità giudiziaria, purché la Parte Ricevente ne dia notizia alla Parte Divulgante prima di rivelarle, affinché possano essere predisposte tutte le misure necessarie per garantire la divulgazione limitatamente ai requisiti di legge o all'ordine dell'autorità giudiziaria;
- siano ottenute dalla Parte Ricevente per il tramite di un terzo il quale le conosca in buona fede e abbia pieno e legittimo titolo di disporne.

Con riferimento alle "Informazioni riservate" la Parte Ricevente:

- utilizzerà le "Informazioni riservate" per il solo e unico scopo dell'esecuzione delle attività di cui al presente atto;
- non utilizzerà le "Informazioni riservate" in alcun modo che possa rivelarsi dannoso, anche solo indirettamente, per la Parte Divulgante;
- non dovrà riprodurre, in tutto o in parte, le "Informazioni riservate" se non quanto espressamente autorizzato con apposito atto scritto dalla Parte Divulgante;
- restituirà, a seguito di semplice richiesta scritta della Parte Divulgante, tutta la documentazione relativa alle "Informazioni riservate" che sia stata consegnata, nonché tutte le riproduzioni della stessa documentazione che siano state autorizzate;
- distruggerà, a seguito di semplice richiesta scritta della Parte Divulgante, tutta la documentazione relativa alle "Informazioni riservate" che sia stata consegnata, nonché tutte le riproduzioni della stessa documentazione che siano state autorizzate.

Nel caso in cui la Parte Divulgante non chieda la restituzione o la distruzione della documentazione relativa alle "Informazioni riservate", o delle riproduzioni della stessa che siano state autorizzate allo scadere della presente Convenzione, la Parte Ricevente conserverà tale documentazione e tali riproduzioni con la cura del buon padre di famiglia e provvederà a distruggerle scaduto il periodo di 5 (cinque) anni dalla data in cui la citata documentazione è stata consegnata o le citate riproduzioni sono state eseguite.

La Parte Ricevente si impegna a limitare la diffusione delle "Informazioni riservate" all'interno della propria organizzazione ai soli soggetti che ne debbano venire a conoscenza in ragione della natura del loro incarico.

Art. 9 – Responsabilità delle Parti e obblighi assicurativi

Le Parti sono reciprocamente sollevate da responsabilità per eventuali danni a esse non imputabili che dovessero subire il personale e i beni della controparte coinvolti nell'attività convenzionale.

Ogni Parte assicurerà il proprio personale per gli infortuni e i danni da responsabilità civile che dovesse subire o arrecare a terzi nello svolgimento dell'attività di collaborazione.

Ogni attività si svolgerà nel rispetto delle leggi nazionali e delle normative interne di sicurezza che regolano l'attività di entrambe le Parti.

Art. 10 – Risoluzione delle controversie e legge applicabile

L'interpretazione e l'esecuzione della presente Convenzione, nonché i rapporti tra le Parti derivanti dalla stessa, sono regolati dalla legge italiana.

Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi controversia dovesse sorgere dall'interpretazione o applicazione del presente atto.

Qualora non fosse possibile raggiungere tale accordo, il Foro competente a dirimere la controversia sarà, in via esclusiva, quello di Venezia.

Art. 11 – Recesso unilaterale e scioglimento consensuale

Le Parti hanno facoltà di recedere unilateralmente dalla presente Convenzione prima della data di scadenza, mediante comunicazione scritta da notificare alla controparte tramite raccomandata AR o mediante PEC. Il recesso unilaterale ha effetto decorsi 3 (tre) mesi dalla notifica dello stesso.

Le Parti hanno facoltà di sciogliere consensualmente la presente Convenzione prima della data di scadenza mediante accordo da formalizzare per iscritto.

Sia nel caso di recesso unilaterale che di scioglimento consensuale, è comunque fatto salvo l'obbligo delle Parti di portare a conclusione le attività in essere al momento del recesso o dello scioglimento.

Art. 12 – Risoluzione della Convenzione per inadempienza

Qualora una delle Parti non adempia ai propri obblighi, l'altra Parte – senza ricorrere ad alcuna procedura giudiziaria – potrà di diritto risolvere la Convenzione previa diffida ad adempiere entro il termine di 30 (trenta) giorni.

In tali casi, sia la dichiarazione di risoluzione che la diffida ad adempiere dovranno essere comunicate all'altra parte mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite PEC.

Ogni Parte inadempiente rispetto agli obblighi scaturiti dalla presente convenzione sarà tenuta a risarcire gli eventuali danni subiti dalla controparte a causa della inadempienza.

Art. 13 – Oneri fiscali

Il presente atto è soggetto ad imposta di registro nella misura di legge, se dovuta, a cura e a carico dell'Ateneo.

Il presente atto è soggetto ad imposta di bollo, se dovuta. L'imposta di bollo è a cura e a carico dell'Ateneo e sarà assolta in modo virtuale ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. 642/1972 – Autorizzazione Agenzia Entrate UT Venezia 1 prot. 170233/2021.

Art. 14 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento (Ue) 2016/679 ("Regolamento"), ciascuna delle Parti, in qualità di titolare del trattamento ("Titolare"), informa che i dati personali dei legali rappresentanti, dei responsabili della protezione dei dati personali, dei referenti e di coloro che, a vario titolo, collaborano nell'ambito della presente convenzione ("Accordo"), verranno trattati per

l'esecuzione di tutte le operazioni e le attività connesse all'Accordo e per ottemperare ad adempimenti di legge riguardanti le attività di gestione dello stesso, ovvero per finalità istituzionali.

La base giuridica del trattamento è quindi rappresentata dagli artt. 6.1.b) del Regolamento ("adempimento del contratto"), 6.1.c) ("adempimento di un obbligo di legge") e 6.1.e) ("esecuzione di un compito di interesse pubblico").

I dati verranno conservati per tutta la durata dell'Accordo e per i successivi 10 (dieci) anni.

Le Parti si impegnano a comunicare la presente informativa anche ai propri legali rappresentanti, responsabili della protezione dei dati, nonché ai predetti referenti e collaboratori.

Il trattamento sarà svolto ad opera di soggetti che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e modalità del trattamento medesimo, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 del Regolamento e dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003, ovvero da soggetti esterni nominati responsabili del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento, che svolgono attività strumentali o accessorie.

Le Parti si impegnano a comunicare la presente informativa anche ai propri legali rappresentanti, responsabili della protezione dei dati, nonché ai predetti referenti e collaboratori.

Il trattamento sarà svolto ad opera di soggetti che agiscono sulla base di specifiche istruzioni fornite in ordine alle finalità e modalità del trattamento medesimo, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 del Regolamento e dell'art. 2-quaterdecies del D.Lgs. 196/2003, ovvero da soggetti esterni nominati responsabili del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento, che svolgono attività strumentali o accessorie.

L'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento nominati

- dall'Università Ca' Foscari Venezia è disponibile sul sito internet istituzionale alla pagina: <https://www.unive.it/pag/34666/>;
- dall'Ente Partner è disponibile scrivendo all'indirizzo e-mail info@viveracqua.it.

Gli interessati hanno diritto di ottenere da ciascun Titolare, nei casi previsti dal Regolamento, l'accesso ai propri dati personali, la rettifica, l'integrazione, la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento ovvero di opporsi al trattamento medesimo (artt. 15 e ss. del Regolamento).

La richiesta potrà essere presentata, senza alcuna formalità, contattando:

- per l'Università Ca' Foscari Venezia, il Responsabile della Protezione dei Dati (scrivendo all'indirizzo email dpo@unive.it o al seguente recapito: Università Ca' Foscari Venezia, Responsabile della Protezione dei Dati, Dorsoduro n. 3246, 30123 Venezia) ovvero il Titolare del trattamento (scrivendo all'indirizzo PEC protocollo@pec.unive.it);
- per l'Ente partner si indica la seguente PEC segreteria@pec.viveracqua.it.

Gli interessati, che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal Regolamento, hanno, inoltre, il diritto di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

Art. 15 – Codici di comportamento e Codice etico dell'Università Ca' Foscari Venezia

La Società dichiara di aver preso visione e impegnarsi a osservare il DPR 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165" (pubblicato all'indirizzo <https://www.unive.it/pag/8164/>) e il "Codice etico e di

comportamento" dell'Università emanato con D.R. n. 1116 del 05/11/2019 (pubblicato all'indirizzo <http://www.unive.it/pag/8162/>).

Venezia, li _____

Venezia, li _____

Il Dipartimento di Filosofia e Beni Culturali
dell'Università Ca' Foscari Venezia
Il Direttore, Prof. Giovanni Maria Fara

L'Ente Partner Viveracqua
La Presidente e Legale rappresentante
Avv. Monica Manto
